

Si passa alla trattazione del 30° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2609/16 del 14.10.2016 emessa nel giudizio SALAMONE SANTO contro il Comune di TAORMINA.

Premesso che il Sig. SALAMONE SANTO ha citato il Comune di TAORMINA, proponendo opposizione avverso l'ordinanza n. 9/2006 del 24.01.2006, mediante la quale gli si ingiungeva il pagamento di € 774,69 quale sanzione per la violazione dell'art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, per avere, in mancanza di autorizzazione sanitaria, somministrato e manipolato alimenti (nella specie caldarroste);

che in data 09/03/2017, prot. com.le n. 5298, è stata notificata a questo Comune la Sentenza n. 2609/16 - R.G. n. 90000827/2007 – del 14.10.2016, depositata in cancelleria il 14.10.2016, con cui il Giudice del Tribunale di MESSINA

- a) ha accolto la domanda del Sig. SALAMONE SANTO ed annullato l'ordinanza opposta ;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge;

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. SALAMONE SANTO ammontano complessivamente ad € 2.188,68, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di lite previste in sentenza	€ 1.500,00
▶ spese generali 15% (su € 1.500,00)	€ 225,00
▶ C.P.A. 4% (su € 1.725,00)	€ 69,00
▶ Iva 22% (su € 1.794,00)	€ 394,68

totale complessivo € 2.188,68.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- > la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- > la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la

gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore del Sig. SALAMONE SANTO ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 2.188,68 scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di MESSINA n. 2609/16 del 14.10.2016, depositata in Cancelleria il 14.10. 2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

M. SINDACO
Dott. Eligio Gardina

Copia

Sentenza n. 2609/2016 pubbl. il 14/10/2016

RG n. 90000827/2007

Repert. n. 3512/2016 del 14/10/2016

Sent. 2609/16

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0005298 del 09/03/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Pubbl. 14-10-16

Caterina
B

IL TRIBUNALE DI MESSINA

in persona del giudice onorario dott. Marcello Cipri, in funzione di giudice
monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 90000827/2007 r.g. cont. e vertente

TRA

SANTO SALAMONE (c.f. SLM SNT 42S28 L042H), elettivamente
domiciliata in Sant'Alessio Siculo, presso lo studio dell'avv. Giancarlo
Padiglione, che la rappresenta e difende per procura in atti,

opponente

E

COMUNE DI TAORMINA, in persona del rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliato presso la Casa comunale, nonchè rappresentato e
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Agostino Pappalardo

opposto

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1. - Con ricorso del 5 ottobre 2007 Santo Salamone, a seguito della
declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di Taormina in favore del

Tribunale, chiedeva a questo Giudice di annullare l'ordinanza n. 9/2006 del 24 gennaio 2006, con cui il Comune di Taormina, nella persona del sindaco *pro tempore*, gli ingiungeva il pagamento di euro 774,69 quale sanzione per la violazione dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per avere, in mancanza di autorizzazione sanitaria, somministrato e manipolato alimenti (nella specie caldarroste).

A sostegno della propria domanda, l'attore asseriva che, in primo luogo, il provvedimento era illegittimo perchè adottato da autorità incompetente e che in ogni caso il fatto non costituiva illecito amministrativo, in quanto l'attività da lui svolta non sarebbe rientrata tra quelle per cui era necessaria l'autorizzazione.

Il convenuto resisteva, eccependo l'inammissibilità del ricorso per il decorso dei termini di riassunzione e sostenendo la competenza del vice-sindaco *pro tempore* a sottoscrivere l'ordinanza-ingiunzione opposta.

La causa veniva assunta in decisione, senza istruzione, all'udienza del 19 maggio 2016.

2. - L'opposizione è fondata e merita dunque accoglimento.

Con sentenza n. 367/2007, il Giudice di Pace di Taormina assegnava all'opponente ai fini della riassunzione del giudizio il termine di 90 gg. dalla notifica del deposito della sentenza; notifica avvenuta il 14 settembre 2007. Pertanto, dal momento che il ricorso reca, come sopra evidenziato, la data del 5 ottobre 2007, il Salamone ha adito questa Autorità Giudiziaria nei termini assegnatigli e l'eccezione dell'opposto è dunque infondata.

Quanto al primo motivo di opposizione formulato dall'attore, si osserva che, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) – «spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli

201
200
201

Sentenza n. 2609/2016 pubbl. il 14/10/2016

RG n. 90000827/2007

Reper. n. 3512/2016 del 14/10/2016

articoli 97 e 108».

La potestà sanzionatoria di un soggetto pubblico, non rientrando nelle funzioni di indirizzo, non può quindi essere esercitata da un organo di governo, ma, in quanto idonea a produrre effetti nei confronti di terzi, è attribuita piuttosto agli organi dirigenziali.

Sul punto va altresì osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[d]opo l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sugli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, che sono tipici provvedimenti amministrativi, trattandosi di atti autoritativi posti essere da una Pubblica Amministrazione nell'esplicazione di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali dall'art. 107, il quale dispone che solo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, attribuendo ai dirigenti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale» (Cass., n. 6362/2004; ma vd., nello stesso senso, la più recente Cass., n. 8560/2009).

Ne consegue che, ogni altro motivo di ricorso assorbito, l'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa in data 24 gennaio 2006 deve essere annullata perchè viziata da incompetenza.

3. - Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in euro 1500 (di cui 200 per esborsi e il resto per compensi).

P. Q. M.

Il Tribunale annulla l'ordinanza n. 9/2006 del 24 gennaio 2006 con cui il Comune di Taormina ha ingiunto a Santo Salamone il pagamento di euro 774,69 e condanna il primo a rifondere al secondo le spese del giudizio che si liquidano in euro 1500, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Messina,

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Messina 14 OTT. 2016
Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Caterina BARBARO)

Il Giudice



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE


Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Perthione Giovanni

nell'interesse di Solano Sisto

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 13-08-12



IL CANCELLIERE
d. SSA Schiavone

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 13-02-12



IL CANCELLIERE
d. SSA Schiavone

UFFICIO UNICO NOTIZIE CONTRO ABUSI

Ad istanze come in atti:

lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio di cui sopra

risolvo per la carica, ho applicato a tale rapporto il seguente provvedimento:

Sig. ~~ANGELO~~ DI TAORMINA, in possesso del rapporto per tempo
nel suo domicilio CORSO VIBRATO I, 219, 98039 TAORMINA (CT)

informato ed avvertendolo a mezzo di avvisi di convocazione e di comparizione.


norma di legge recata AB N

766984360592

Meccina 04 MAR. 2017

CORTE

Dr. Edmondo Carfora
Ufficiale Giudiziario



65390

1053

Y

3

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

27 DIC. 2017

Taormina _____

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina _____

S. 2609/16 PROT. 838/17
Il Responsabile *E 2488,68*
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Aurcuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 58/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 194 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2609/16 del 14.10.2016 emessa nel giudizio SALAMONE SANTO contro il Comune di TAORMINA

Premesso che il Sig. SALAMONE SANTO ha citato il Comune di TAORMINA, proponendo opposizione avverso l'ordinanza n. 9/2006 del 24.01.2006, mediante la quale gli si ingiungeva il pagamento di € 774,69 quale sanzione per la violazione dell'art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, per avere, in mancanza di autorizzazione sanitaria, somministrato e manipolato alimenti (nella specie caldarroste);

che in data 09/03/2017, prot. com.le n. 5298, è stata notificata a questo Comune la Sentenza n. 2609/16 - R.G. n. 90000827/2007 - del 14.10.2016, depositata in cancelleria il 14.10.2016, con cui il Giudice del Tribunale di MESSINA

- a) ha accolto la domanda del Sig. SALAMONE SANTO ed annullato l'ordinanza opposta ;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge;

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. SALAMONE SANTO ammontano complessivamente ad € 2.188,68, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di lite previste in sentenza	€	1.500,00
▶ spese generali 15% (su € 1.500,00)	€	225,00
▶ C.P.A. 4% (su € 1.725,00)	€	69,00
▶ Iva 22% (su € 1.794,00)	€	394,68

totale complessivo € 2.188,68.

VISTO ed ACCERTATO

di riconoscere, a favore di Salomone Santo , ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 729,56 , scaturente dalla sentenza esecutiva n. n. 2609/2016 , del 14/10/2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 per l'annualità 2017;

i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava


Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato




IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

